



N. 239/EL-180/160/2012

*Il Ministero dello Sviluppo Economico*

**DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA**

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare*

**DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE**

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;



**VISTO** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

**VISTI** i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

**VISTA** l'istanza n. TEAOTFI/P20090004101 del 30 settembre 2009 (Prot. MiSE n. 0110152 del 2 ottobre 2009), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Firenze – Lungarno C. Colombo, 54 – 00136 Firenze (C.F. e P.I. 05779661007) ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla costruzione ed all'esercizio di una nuova stazione elettrica (S.E.) di smistamento a 132 kV denominata "Ravenna Zona Industriale", delle opere connesse, dei relativi raccordi in cavo interrato alla RTN e della modifica ai collegamenti dell'utente "Polynt", nel comune di Ravenna in provincia di Ravenna;

**CONSIDERATO** che la necessità di realizzazione del nuovo collegamento è dettata dall'esigenza da un lato di migliorare la flessibilità di esercizio della rete elettrica nazionale nell'area ravennate, anche in relazione alla connessione alla RTN di impianti di produzione, e



dall'altro di semplificare l'assetto, attualmente caratterizzato dalla non ottimale presenza di impianti di connessione e/o consegna ubicati a distanza particolarmente ravvicinata tra loro ;

**CONSIDERATO**, in particolare, che il progetto prevede, in sintesi:

- la realizzazione di una S.E. di smistamento doppia sbarra a 132 kV, denominata "Ravenna Zona Industriale (Z.I.)" in soluzione blindata, più opere connesse;
- realizzazione di due nuovi sostegni, denominati N. "17A" e "17B", inseriti tra l'attuale campata ai sostegni N. "16 - 17" dell'esistente elettrodotto aereo a 132 kV "Degussa - Polynt - Ravenna Porto" n. 864/797, di tipologia analoga a quelli già in essere ma atti a consentire la transizione tra un elettrodotto aereo ed uno in cavo;
- la realizzazione di due raccordi a 132 kV in cavo interrato, per una lunghezza di circa 150 m ciascuno, tra la nuova S.E. "Ravenna Z.I." fino ai suddetti sostegni di transizione aereo-cavo;
- la realizzazione di una modesta variante al tracciato all'elettrodotto aereo a 132 kV "Enipower - Ravenna Baiona" n. 713 al fine di allontanare di circa 10 m, l'elettrodotto dalle opere a realizzarsi. Allo scopo sarà infisso un ulteriore sostegno, denominato N. "16ter", tra l'attuale campata ai sostegni N. "16bis - 17" e la conseguente traslazione dei conduttori;
- la realizzazione di due elettrodotti a 132 kV in cavi interrati, per una lunghezza di circa 350 m ciascuno, dalla nuova S.E. all'impianto dell'utenza "Polynt", in sostituzione degli attuali collegamenti aerei;

Al termine dell'intervento si otterrà il nuovo schema elettrico della RTN a 132 kV dell'area: "Degussa - Ravenna Z.I." e "Ravenna Z.I. - Ravenna Porto" oltre ai due collegamenti "Ravenna Z.I. - Utente Polynt, 1 e 2".

Inoltre è prevista la dismissione dei corrispondenti tratti di elettrodotto aereo a 132 kV oggetto delle suddette varianti.

**CONSIDERATO** che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

**CONSIDERATO** che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale;

**VISTE** la nota n. TEAOTFI/P20090004102 del 30 settembre 2009 con la quale TERNA



S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) ed ha allegato la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004;

**VISTA** la nota prot. n. 0138430 del 9 dicembre 2009 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che la Società Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del dPR 327/2001 s.m., è stato comunicato (con note del 22 gennaio 2010) ai proprietari, secondo le risultanze catastali, l'avvio del procedimento autorizzativo di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione rispettivamente dal 2 febbraio 2010 al 3 marzo 2010;

**ATTESO** che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, è pervenuta osservazione da parte di Hera Ambiente S.r.l., con nota prot. n. 2938 del 19 febbraio 2010, acquisita al protocollo del Ministero con n. 3032 del 26 marzo 2010;

**VISTA** la nota n. TEAOTFI/20100001794 del 6 maggio 2010, acquisita al protocollo del Ministero con n. 6940 dell'11 maggio 2010 con la quale Terna S.p.A. ha controdedotto alle osservazioni di cui sopra;

**VISTA** la nota prot. n. 5116 del 22 aprile 2010 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

**VISTO** il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 7 maggio 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n.0007047 dell'11 maggio 2010 a tutti i soggetti interessati;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, ha richiesto in sede di Conferenza di Servizi di acquisire documentazione integrativa con un piano di gestione delle terre di scavo redatto ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006;



**VISTA** la nota n. TEAOTFI/P20100001789 del 6 maggio 2010 (consegnata nell'ambito della conferenza di servizi con prot. MiSE n. 0006941 dell'11 maggio 2010), con la quale la società Terna S.p.A. ha trasmesso la richiesta documentazione integrativa;

**CONSIDERATO** che nella suddetta riunione veniva letta la nota del Servizio Lavori Pubblici della Regione Emilia Romagna del 19 aprile 2010 prot. 2010.0108343 nella quale si segnalava la vicinanza all'area di progetto del SIC/ZPS IT4070003 "Pineta San Vitale, Bassa del Pirottolo" e del Parco regionale del Delta del Po e si segnalava la facoltatività della Valutazione di Incidenza, se gli interventi risultino esterni ai Siti della Rete Natura 2000, invitando il MiSE, in qualità di amministrazione competente, a verificare l'eventuale necessità di tale valutazione. Il MiSE si riservava di fare le opportune valutazioni;

**VISTA** la nota prot. n. 51344 del 15 novembre 2010 del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna (prot. MiSE n. 0022115 del 22 novembre 2010) nella quale si precisava che, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1191/2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione e il monitoraggio dei SIC e della ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n.7/04", l'autorità competente alla valutazione di incidenza è lo stesso Ente che approva il progetto (in questo caso il MiSE), previo parere rilasciato dall'Ente Parco;

**VISTA** la nota prot. n. 0007086 del 5 aprile 2011 del MiSE indirizzata all'Ente Parco Delta del Po, nel quale si chiedeva all'Ente suddetto di rilasciare il proprio parere ai fini della Valutazione di Incidenza;

**VISTA** la nota prot. n.004434 del 31 maggio 2011 dell'Ente Parco del Delta del Po di trasmissione del provvedimento nulla osta, con prescrizioni, n. 152/2001 del 30 maggio 2011, in merito alla Valutazione di Incidenza del progetto in autorizzazione;

**VISTA** la nota prot. n. 0024038 del 30 novembre 2011 del MiSE;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

**CONSIDERATO** che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

**VISTA** la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

**VISTA** la delibera n. 1118 del 27 luglio 2011, acquisita al protocollo del Ministero con il n. 0017907 del 7 settembre 2011, con la quale la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, ha



rilasciato la prescritta intesa, anche ai fini della conformità urbanistica con prescrizioni;

**VISTA** la nota prot. n. 0008529 del 3 ottobre 2011 con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi ha trasmesso l'atto di intesa regionale espressa anche ai fini dell'accertamento della conformità urbanistica delle opere agli strumenti urbanistici vigenti;

**VISTO** l'Atto di accettazione" n. TEAOTFI/P20120000315 del 23 gennaio 2012 con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

**RITENUTO**, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente concluse le istruttorie dei procedimenti;

**VISTO** l'articolo 6, comma 8, del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

**VISTA** la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della società Terna S.p.A., di una nuova stazione elettrica (S.E.) di smistamento a 132 kV denominata "Ravenna Zona Industriale", delle opere connesse, dei relativi raccordi in cavo interrato alla RTN e della modifica ai collegamenti dell'utente "Polynt", nel comune di Ravenna in provincia di Ravenna, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo quanto individuato nella Planimetria catastale n. DU35419A\_BDX16660, allegata all'istanza di autorizzazione.

### **Art. 2**

1. La Società Terna S.p.A, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta



e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comune di Ravenna, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

#### **Art. 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

#### **Art. 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
3. Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo.  

Qualora il suddetto piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.
4. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.



5. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

#### **Art. 5**

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### **Art. 6**

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

#### **Art. 7**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri





espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

#### Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

Roma, 30<sup>ma</sup> 2012

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'ENERGIA NUCLEARE,  
LE ENERGIE RINNOVABILI  
E L'EFFICIENZA ENERGETICA

(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA TUTELA  
DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE  
ad interim

(Dott. Renato Grimaldi)